Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 ottobre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(9600)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1968.

Istituzione di una dotazione organica ad esaurimento del personale operaio del Ministero della pubblica istruzione, per i servizi dei provveditorati agli studi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica istruzione e di concerto con il Ministro per il tesoro;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, la quale — allo art. 62 — in sede di prima applicazione e soltanto per il collocamento di quei salariati non di ruolo od operai giornalieri che, in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge, abbiano acquisito a ciò titolo, in quanto abbiano prestato o prestino, successivamente a tale data, un periodo di servizio complessivo non inferiore a 270 giorni, consente, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 4, che richiede a tal fine un provvedimento legislativo, di istituire una pianta organica degli operai permanenti con decreto del Presidente della Repubblica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1966, registro n. 102, foglio n. 236, con il quale — su conforme parere del Consiglio di Stato, n. 494/64 dell'adunanza generale del 27 agosto 1966 — è stato accolto il ricorso prodotto dal sig. Filippo Riccobene avverso il provvedimento ministeriale n. 8227 del 16 novembre 1961, con cui si respinse l'istanza dallo stesso presentata per l'inquadramento nel ruolo degli operai permanenti dello Stato;

Veduta la decisione n. 526, pubblicata in data 13 luglio 1965, del Consiglio di Stato, riguardante analogo ricorso prodotto dal sig. Guido Ianni;

Veduta la decisione n. 672, pubblicata in data 27 settembre 1966, del Consiglio di Stato, riguardante altro ricorso prodotto dal sig. Domenico Di Marzio;

Veduta la nota partenza n. 32165, Cont. n. 5990/66 e 5991/66 in data 30 novembre 1967 dell'Avvocatura generale dello Stato, dalla quale risulta che, nell'udienza del 28 novembre 1967, la sezione VI del Consiglio di Stato ha discusso un analogo ricorso presentato dal sig. Giovanni Chirichella, per il quale non è stata peraltro ancora pubblicata la relativa decisione;

Veduto l'atto stragiudiziale di diffida prodotto dal sig. Domenico Di Marzio in data 24 gennaio 1968;

Considerata, pertanto, l'opportunità di non attendere ulteriormente la pubblicazione della decisione sul ricorso del sig. Chirichella;

Ritenuto che occorre determinare presso il Ministero della pubblica istruzione, per i servizi dei provveditorati agli studi, una dotazione organica ad esaurimento di operai permanenti, in modo da consentire l'inquadramento degli operai giornalieri sopra indicati;

Decreta:

E' prevista una dotazione organica ad esaurimento del personale operaio del Ministero della pubblica istruzione, per i servizi dei provveditorati agli studi, di tre unità da classificare alla 1ª categoria di operai specializzati (ex coefficiente 167), con le mansioni di autista.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1968
Registro n. 53, foglio n. 366

(9349)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della fregata « Carabiniere ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La fregata « Carabiniere » viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 16 aprile 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1968

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1968
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 11

(9207)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968.

Scioglimento del consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 maggio 1873, n. 1449, con il quale venne istituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Messina — al fine di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici — con l'annuo contributo statale di L. 10.000;

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 487, con il quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1927/28, venne elevato a L. 100.000 annue il contributo statale a favore di detto consorzio;

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, con il quale venne approvato lo statuto speciale della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, che demanda all'amministrazione regionale le attribuzioni già esercitate dal Ministero dell'agricoltura e foreste nel territorio della Regione siciliana;

Constatato che, di fatto, il consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Messina ha cessato di funzionare, in quanto la Regione, ai sensi dei predetti decreti legislativi, è subentrata allo Stato nell'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire la ricostituzione e l'ampliamento del patrimonio forestale regionale, assumendo a proprio carico il corrispondente onere finanziario ed i contributi relativi;

Riconosciuta, quindi, l'opportunità di procedere allo scioglimento del precitato consorzio di rimboschimento, costituito a suo tempo tra lo Stato e la provincia di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Messina — istituito con regio decreto 11 maggio 1873, n. 1449 — è sciolto.

E' revocato, pertanto, l'impegno di spesa assunto con il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 487, che fissava in L. 100.000 il contributo annuo dello Stato a carico dei fondi stanziati sul cap. 82-*bis*, corrispondente al capitolo 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per il corrente anno finanziario 1968.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1968

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1968
Registro n. 10 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 141

(9406)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1968.

Iscrizione nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato di motovedette affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968, atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico.

Le sottoelencate unità navali, affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, sono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1968:

Motovedette veloci: CP 226 - CP 227 - CP 228 - CP 229 - CP 230.

Motovedette di salvataggio: CP 301 - CP 302 - CP 303 - CP 306 - CP 304.

Motovedette costiere: CP 201 - CP 202 - CP 203 - CP 204 - CP 205 - CP 206 - CP 207 - CP 208 - CP 209 - CP 210 - CP 211 - CP 212 - CP 213 - CP 214 - CP 215 - CP 216 - CP 217 - CP 218 - CP 219 - CP 220 - CP 221 - CP 222 - CP 223 - CP 224 - CP 225.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1968

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1968
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 318

(9206)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Campobasso, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Per la provincia di Campobasso si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Campomarino, Castelmauro, Cerro al Volturno, Ielsi, Isernia, Larino, Longano, Miranda, Monacilioni, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Oratino, Pesche, Petacciato, Pozzilli, Rotello, San Martino in Pensilis, Sant'Agapito, Tavenna, Termoli, Tufara, Ururi, Guglionesi, Lupara, Portocannone, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Croce di Magliano, Colle d'Anchise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9150)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Torino, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

L MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Torino;

Decreta:

Per la provincia di Torino si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Albiano d'Ivrea, Arignano, Avigliana, Bairo, Boldissero Torinese, Borgiallo, Brozolo, Bruino, Bru-

sasco, Busano, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Cavagnolo, Chiesanuova, Cintano, Cinzano, Colleretto Castelnuovo, Cuorgné, Favria, Gassino Torinese, Giaveno, Lauriano, Marentino, Mercenasco, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Pavarolo, Pertusio, Quincinetto, Riva presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Romano Canavese, Sangano, San Giusto Canavese, San Mauro Torinese, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Sciolze, Settimo Vittone, Strambino, Tavagnasco, Trana, Verrua Savoia, Villarbasse, Casalborgone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9151)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Brescia, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia;

Decreta:

Per la provincia di Brescia si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Adro, per le località Zocco di Erbusco sopra, Bornichetto, Cascina Vezzoli, Cascina Torretta, Colzano Mareschi, Madonna del Buon Consiglio, Santella del Grom, Cascina Marzaga, Cascina Delino;

comune di Brione, per le località Gere, Roncol, Scuole e Fontana;

comune di Capriolo, per le località Santella della Costa, Cascina Colzano, Maraschi, Cascina Fornace, Cascina Miola, Cascina Acquaroli, Cascina S. Lorenzo, Venzaghetto, Belvedere;

comune di Cellatica, per le località Bruciati, Piantass, Rocca;

comune di Collebeato, per le località Partigiani, Cembre, Santo Stefano;

comune di Concesio, per le località Codolazza, Costorio, S. Virgilio, Mura, Campagnola di sopra, Concesio, Pieve di Concesio, Campagnola di mezzo e di sotto, Roncaglie, Artignago, S. Andrea, Cadebosio, Casella, Cadizzone, Cà Rossa;

comune di Desenzano del Garda, per le località Dimesse, Pilandro, Bertazzi, Colombaro, Bonera, Marchina, Chiodino, Bonata, Sore, Casette, Colombara, Capuzzi, S. Donino, Montemaino;

comune di Erbusco, per le località Costa, Bellavista, Cascina Cavalleri, Capoluogo, S. Gottardo, Valluna e S. Bernardino;

comune di Gardone Riviera, per le località Tresnico, Bolzone, Supiane, Signadore, Montecucco, Canale, Premignaga, Morgnaga, Fasano;

comune di Gargnano, per le località Muslone, S. Gaudenzio, S. Giacomo, Manica, S. Faustino, Feltrinelli, Cosere, Villa Bettoni, Bogliaco, Zuino, Fornico, Villa Vetro;

comune di Gavardo, per le località Postaga, Soseto, Cimitero-Soseto, Sopraponte, Quarena, Casalicolo, Borzina, Doneghe, Gazzo, Busella, Piazze, S. Biagio, Corti, S. Giacomo, Benecco, Castello, Belvedere, Campagnola;

comune di Gussago, per le località Casotto, Barco, Bosco, Bodutto e Mandolossa;

comune di Nave, per le località Pieve Vecchia, Casa del Vento;

comune di Ome, per le località Peder, Roccolo e Valle;

comune di Paratico, per le località Cascina Venzago, Terzoletta, Cascina Valle, Milenka, Castello di Paratico, Le Guardie, Cascina Bucina;

comune di Pozzolengo, per le località Cà Nova, Roveglia, Zappaglia, Bazzola, Lugana sopra, Lugana sotto, Uccellanda, America, Rovere, Fieniletto, Tosini, Casaloldo, Pirenei, Ceresa, Zappello, Feliciana;

comune di Sirmione, per le località Fossa Loiera, Rizzina, Magro, Lizzieri, Storta, Borghetta, Rovizza, Onorata, Pollone, Cà Nova, Alberona, Mussolina, Bragagna;

comune di Tignale, per le località Piana Vegri, Oldesio, Aer, Piovere;

comune di Toscolano Maderno, per le località Bezzuglio, Maclino, Grotten, Vigole, Vezzuglio, Rosei, Calcina, S. Martino, Castello, Promontorio, Religione, Pulciano, Lupo, Gaino, S. Michele, Cà Bianca, Cussaga, Folino, Cecina, Stignaga, Marcellina, Coiano, Tuff, Cervano, Morgnaga, Palada, Valle di Mezzane;

comune di Trenzano, per la località Pieve;

comune di Villa Carcina, per le località Codolazza, Carcina, Cailina, Villa e Cogozzo;

comune di Villanuova sul Clisi, per le località Bostone, Legnago, Ovest-Cimitero;

comune di Vobarno, per la località Teglie;

comune di Caino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9152)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Bari, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari;

Decreta:

Per la provincia di Bari si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Acquaviva delle Fonti, per le località Lanzolla, Via di Sopra, Via di Sotto, Via Gioia, Mofetta, Baronaggio, Cacascola, Calaprice, Tre Lame, Parco la Corte;

comune di Alberobello, per la località Canale di Pirro;

comune di Andria, per le località Coda di Volpe, Papaluca, Pandolfelli, Puta delle Vigne, S. Nicola, Capoposta, Le Fonde, Sgarantiello, Cocevola, S. Agostino, Cariati, Boscariello, Lama di Carro, Quadrone, Calcagno, Pozzo Sorgente, Sciaccovone, Tafuri, Fornelli, Troianello, Sperlungano;

comune di Barletta, per le località Arena, Maranco, Pantanello, Giberna, Fiumara, Lago Precetti, S. Nicola, S. Lazzaro, S. Croce, Orazio, Candido, Cicchillo, Parrulli, Parco Maccariello, Pagnone, Torre Mammola, Labianca, Carlantonio, Casavecchia, Belluogo, Trittadegna, Falco, Stricchio, Pezza delle Rose, Casino Battaglia, Petraro, Madonna del Petto, Boccuta, Canne, Casalonga;

comune di Castellana Grotte, per le località Monte dei Bruchi, Lama Buonasera, Torre di Mastro, Grave, Via Putignano, Firrao, Tratturo, Papapietro, Convento, Rosatella, Tratturo del Tronco, S. Giovanni, Lamioni, Via Vecchia di Putignano, Lama d'Inferno, Cardone, Capocaccia, Lacupa, Genna, Spirito Santo, Reggio, Ospedale, Fanelli, Primicerio, Cimitero, Guadiano;

comune di Conversano, per le località Stigliano, Via Putignano, S. Giuseppe, Lago di Agnano, Cimiconte, Via Castellana, S. Pietro, Lago Minuzzi;

comune di Gioia del Colle, per le località Tre Carri, Gigante, Gravistelli, S. Domenico, Ciccotonno, Ompiso, Marchetti, Lama Frascella, Difesella, Ficazzella, Indellicati, S. Felice, Sorgente, Pezza della Pila, Santimola, S. Lorenzo, Lagomagno, Lago Scalcione, Lama Ferrata, Lamie Fatalone, Bassa Gaudella, S. Candida, Castiglione, Porcile, Tarantino, Bellacicco;

comune di Gravina di Puglia, per le località Lamatufara, Lamacipriani;

comune di Locorotondo, per le località Mancinelli, Tuttuleno, Polaccio, Rocchello, Pozzo Allegro, S. Marco, Scianna, Cupa, Tabacco, Chiancone, S. Elia, Guarelle, Castrignano, Pantaleo, Le Lamie, Tallinara, Mavugliola, Monte, Tessa, Trito, Pasqualone, Papariello, Tumibinno, Serafino, Serralta, Lamie d'Olimpie, Franceschiello, Macello, Pedone, Nardelli, Pantaleo Rocchello, Pozzo Allegro;

comune di Minervino Murge, per le località Celentino, Chiancarello, Castello, Pagliarone, Mazzitiello, Acquatetta;

comune di Monopoli, per la località Iuredda;

comune di Noci, per le località Giordano, Lezzi, Serramezzana, S. Giacomo, Cassaniello;

comune di Noicattaro, per la località Cavallerizza;

comune di Palo del Colle, per le località Madonna delle Grazie, Madonna di Iuso, S. Vincenzo, Torre Balenzano, Madonna della Stella, S. Lucia, Marescia, Villa Belvedere, Via Vecchia di Bitonto, Lama Stella, Cimitero;

comune di Putignano, per le località Montefarella, Rosario, Monte Rosso, Pozzo Priore, Le Forche, Pozzo Martino, S. Giorgio, Scarciulli, S. Michele Piccolo, La Russa, Spinerossine, Corcione, Chiancarosa, Monticelli;

comune di Ruvo di Puglia, per le località La Rena, Pantano, Cortiglio, La Pezza, Serretto, Fontanelle, Fondo Calentano, Belmonte, Parco Fornello, Macchite, Maltempo, Macello, Cazzillo, Caprera, Belluogo, Alberone, Gravinelle, Fenicia, Barese, Marchese, Gigliano, Monte Dragone;

comune di S. Michele di Bari, per la località Indellicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9153)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Brindisi, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge

vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Per la provincia di Brindisi si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

comune di Brindisi, per le località Scalella, Filaro, Trichisi, Torre Mozza, Lo Spada, Restinco, Capodilupo, Cillarese, Casignano, Montenegro, Brancasi, Marmorelle, Iaddico, Pilella, Giancola, Caputi, Apani mare e stabilimento, Pignicella, Marrazza, Conella, Chiodi, Palmarini, S. Paolo, S. Teresa, Colemi, Masseria Vecchia, Vasilicati, Torre Rossa, Moina, Marfeo, Paticchi, Cerrito, Seripanda, Preti, Galeazzi, Masina, Matagiola, Cuoco, Pigna Flores, Nicoletto, Marotta, Scorsonara, Maramonte, Bardi Nuova e Vecchia, Bosco del Compare, Cavalieri, Camarda, Scaloti, Camardella, Esperti, Uggio, Cacciaroti, La Specchia, Baccatani, Minnuta, Ponte Grande, Paradiso, Torre Regina Giovanna, Fiorentino, Cappellini, Badessa, Iannuzzo, Ristosa;

comune di Ceglie Messapico, per le località Fedele Piccolo e Grande, Carbone, Natalicchio, Spadalunga, Palagogna, Sciotta, Facciasquata, Donna Lucrezia, Montefocaro, Alfieri, Selva, Castelluzzo, Votano Russo, Coccia-Coccia, Giancamisa, Iazzo, Beneficio, Le Croci, Madonna della Grotta, Madonna Piccola, Difesa, Casamassima;

comune di Cellino S. Marco, per le località Gaeta, Chimienti, Cipolla, Rafi, Minichella, Patuscella, S. Marco, Scalita, Curtipitrizzi, Cupuni, Case Nuove, Blasi, Esperti, Annano, Polito;

comune di Cisternino, per le località Figazzano, Restano, Gianca, Sisto, Calabrese, Caporizzo, Lamapellegrini, Barbagiulo, Specchiaruzzo, Colucci, Caranna, Marinelli, Fasola Formica, Monte Castelpagano, Carperi, Monte Gravina Cenci, Giaconecchia, Ibernia Piccola, Abate Mauro, Femminamorta, Montanaro;

comune di Fasano, per le località Cesaretta, Gravinella, Canale di Pirro, Torre Moscia, Salamina, Castelluccio, Fascianello, Selva di Fasano, Matarano, S. Donato, S. Elia, Martucci, Pozzo Vecchio, Laureto, Scanzossa, Pezze Vicine, Signora Pulita, Monte Pizzuto, La Balice, I Pedali, Calandrelli, Lamie d'Olimpie, Giardinelli, Casabura, Conca d'oro, Abello, Chiancarella, Notarangelo, Purgatorio, Cammarone, S. Pietro;

comune di Francavilla Fontana, per le località Calò, Cistonaro, Cantagallo Piccolo e Grande, Clemente, Montelaconca, Visciglie, Lamalupa, Fergole, Pezza Petrosa, Circella, Perito, Fortuna, Demanio, Schiavone, Grappone, Palmento Vecchio, Ciona;

comune di Mesagne, per le località Campofreddo, Malvindi, Muro, Masseria Grande, Casacalva, Pezza della Cipolla, Aquila, Macchie, Guidone, La Cattiva, La Fisica, Petrosina, Caposchiavo, Quercia, Notar Panaro, Serrazzi, Torremozza, Santoria Nuova, Calce;

comune di Ostuni, per le località Musone, Bocca doro, Falgheri, Mastro Francesco, Parco Monsignore, Parco, Santo Scalone, Polinisso, Chiobbica, Cavallerizza, Giurbino, Pozzo Colonne, Minetta;

comune di Sandonaci, per le località Verardi, Monticello, Pozzelle, Terranova, Falco, Scaloti, Camarda;

comune di S. Pancrazio Salentino, per le località Lubelli, Mattarella, Caragnuli;

comune di S. Pietro Vernotico, per le località Giardino Pizzi, Giardino Grande, Castagna, Scalera, Giardino Monsignore, Masseria Forche, Moglia, Marciaddare, Madonna di Loreto, Cocciolo, Guarino, Ora, Franca, Cucco, Camine, Cupa, Fuina, Milueni, Malivicina, Pettenati, Pucciarrutto, Canimazzi, Caino, Giardino Pinto, Fauso, Leanzi, Molinara, Latilla, Uzzo, Aviso, Pupa, Guardiola;

comune di Torchiarolo, per le località Savi, Farnarari, Giardino Ippolito, Valesio, Masseria Grande, Lei, Pisciani, Bartoli, Curti delle Donne, Madonna delle Grazie, Albani, Lorucco, Casinello, Principali, Morigine, Livia, La Canuta, Casebianche, Piutri, Rinalda, Lindinuso, Lo Muccio, Cocciolo, Pilella, Vori, Betta, Pucciarruto, Li Sai, Meschino, Petruso, S. Barbara, Campisani, Papi, Spei, Gianfreda, Camponetto, Euli, Pettinari, Guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9154)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Foggia, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia;

Decreta:

Per la provincia di Foggia si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

comune di Cagnano Varano, per le località Piano di Rocco, Smagnone, Trigno, Barosella, Tuppo Pascilupo, Vaccarizzo, Coppa di Vento, Fara, La Fascia, L'Ingarano, Cannoni, Puntone, S. Giacomo, Coppa Frasca, Mare Foschi, D'Addetta, Costa del Puzzone, Piano del Pozzo, Sant'Agata, Bagno, Tufara, Le Croci, Madonna di Loreto,

S. Francesco, Fondate, Piscina Nuova, Giardinera, Arena Daniele, Costa Manfredonia, Valiannina, Pagliettola, Sugliaturo, Inversone, Vadivina, Coppe, Puntoni, Piano di Cagnano, Orti di Tullio;

comune di Carpino, per le località Montaltino, Copparossa, Valle di Pilo, Le Vallicelle, S. Marena, Mannizzo, Vadovara, Lamia, Valle di Stozza, Tre Portelle, S. Elmo, Copparone, Cesine, Marina Verde, Oriola, Coppe;

comune di Ischitella, per le località di Acqua Nova, Mangano, Acqua d'Andra, Vallone La Porta, Galluccio, Vallone dei Mulini, Casino de Cata, Monte Grande, Difensola, Fontanelle, Grotte del Tasso, Deserte, Piano d'Ercole, Ventriglia, Fondo Fontana, Chianchettata, Don Mallardino, Cuccolanno, Piano Verte;

comune di Lesina, per le località Gravaglione, La Foce, Cauto, Schiopparo, Olivastrone, Santa Maria, S. Andrea, S. Placido, Tamaricelle, Ombrello;

comune di Peschici, per le località di Valle Iacopo, Valle S. Elia, Valle Sberna, Valle Mastro Tonno, Valle Guariglia, Valle Castellana tutte confluenti nella valle di Calena, Valle Citrigno, Martinetto, Tonazio, Bedonizzo, Cruci, Vigilante, Finizio, Valle Claudia, Convento di Calena, Padula, Orti di Peschici o Pantani, Difesa Manaccore, Sfinale;

comune di Rodi Garganico, per le località Vallone Luciano, Vallone Cutino, Vallone Convento, Vallone S. Iorio, Vallone Mascherizzo, Vallone Romondato;

comune di San Ferdinando di Puglia, per le località S. Samuele, Palladino, Bellaveduta;

comune di Sannicandro Garganico, per le località Piano di Sagri, Defensuola, Coppa Carlini, Tavoliere;

comune di San Paolo di Civitate, per le località Cammarata, Ciavarelli, Tartaglia, Carlucci, De Cesare, Mezzana;

comune di San Severo, per le località Monsignore, S. Maria, Padula, Masseria Torretta, Casina Antonacci, Masseria Parisi, Sant'Andrea, S. Giusta, Motta Regina, Cannone, Coppa Pallante, D'Orsi, Florio, Coppa Pocci, Posta S. Giusta, Ricci Ferrante;

comune di Torremaggiore, per le località Pagliara Vecchia, Cammarata, Coppa La Breccia, Vedone, Macchialonga, Carmine Vecchio, Ferrante, Farallo, Masseria Simeone, Posta Li Gatti, Cisterna, Pezza Arciprete, C. La Medica, Salettolo, Petrulli, Candigliano;

comune di Trinitapoli, per le località Ponticello, Posta Piana a sud della ferrovia Otranto-Bologna fino a raggiungere la località denominata Quattro Masserie;

comune di Vico del Gargano, per la località Calanella;

comune di Vieste, per le località Campanaro, Piano Grande, S. Giuliano, Lama le Botti, Mandrione, S. Maria, Palude Mezzane, Palude Molinella, Sfinalicchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9155)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Chieti, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Chieti;

Decreta:

Per la provincia di Chieti si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Ari, Arielli, Atessa, Canosa Sannita, Casalbordino, Castel Frentano, Chieti, Crecchio, Cupello, Filetto, Fossacesia, Francavilla al Mare, Fresagrandinara, Frisa, Giuliano Teatino, Lanciano, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, San Salvo, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vacri, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Rocca S. Giovanni;

comune di Casoli per le località Vicenne, Piano S. Giacomo, Selva Piana, Piana del Mulino, Piano le Vigne, Coste Colle Torre, Piano Aventino, Piano Fara, Cipollaro, Valle Curato;

comune di Civitaluparella per le località Fonte Bernalda, Colle della Lite, Ara Antica, Piede della Ripa, Fonte Vicende, Fonte le Vigne, Cannalone, Lago la Valle, Rovicato, Macchietella, Fonte Lepertine, Passo Bruno, Colli, San Marcello, Parello;

comune di Guilmi per le località Serre, Vallone Canneto, Lago Grande, Monte, Difesa, Colle Pietro, Bisceglie;

comune di Roccaspinalveti per la località Serre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9156)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Napoli, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli;

Decreta:

Per la provincia di Napoli si delimitano ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Casamarciano, per le località Congo, Piana, Sorbo, Astolelle, Spraghiera, Colonna, Mondrone, Fosso del Congo, Piano S. Clemente;

comune di Giugliano in Campania, per le località a nord della strada a doppia carreggiata S. Francesco, Patria confinante con le località Fallepane, Cellariello, Puzano, Casacognano;

comune di Marano di Napoli, per le località Masseria Grifone, S. Rocco, Castelbelvedere, Masseria Salice, Contrada Bosco, Via del Pesce, Casa Carandante, Masseria Scannapecora;

comune di Qualiano, per le località S. Pietro ad Aram, Ponte Suriento, Picascia, Vitacciano, Cardinale, Parrocchiano, Pozzo Nuovo, Pioppitelli, Principe o Noce Mozza, Fellepane, Gentile, Croccone, Zaccaria, Scalzapecora;

comune di Tufino, per le località Malanno, Paenzano, Masseria Parrocchia;

comune di Villaricca, per le località Iummella, Cerqua Landi, Carmine, Speziale, Regina Coeli, Scalzapecora, Torre Grande, Torre Piccola, Corigliano;

comune di Visciano, per le località Canniano, Pianzano, Piana del Pozzo, Monte Donico, Chiaiole, Pavone, Vellicelle;

comune di Acerra, per le località S. Nereto, Molino Vecchio, Pagliarone, Pastiniello, Propriale, Gaudello, Sperduto, Verderosa, Pezzalunga;

comune di Agerola, per le località Traforo, Faibano, Locoli, Campora;

comune di Calvizzano, per le località Masseria Commone, S. Arcangelo;

comune di Cercola, per la località Cilento;

comune di Liveri, per le località S. Maria a Parete, Via di Sopra, Lagno Camaldoli, Via Lauro, Montesano, Tiglio, Scarbaiti;

comune di Marigliano, per le località Masseria Cardinale, Masseria Orsini in contrada Selve;

comune di Nola, per le località Feudo, Masseria Simonelli;

comune di San Paolo Bel Sito, per le località Tiglio, Macello;

comune di Sant'Anastasia, per le località Starza, Ponte di Ferro, Via Pomigliano, Marciano, Coscia Longa, Marra;

comune di Saviano, per le località Paliota, Via degli Orti, Tappia, Via Nazario Sauro, Trezzella;

comune di Scisciano, per le località Camaldoli, Palazzuolo;

comune di Somma Vesuviana, per le località Masseria Lupo in località Rosanea, Masseria San Sossio sulla strada Somma-Marigliano, Masseria Alaia-Cianciulli-S. Maria del Pozzo e parte della Resina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9157)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'Umbria per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7556 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera 16 luglio 1968, n. 19287, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia ha comunicato che la C.I.S.L. ha designato, quale membro della predetta commissione regionale in rappresentanza della C.I.S.L. il sig. Giorni Alfiero in sostituzione del dott. Valeri Aldorigo;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Alfiero Giorni, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro dalla C.I.S.L., è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Umbria, in sostituzione del dott. Valeri Aldorigo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1968

Il Ministro: NATALI

(9344)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex Dugale, ora tombato, in frazione « Capo Sotto » del comune di Sermide.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 452 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex Dugale, ora tombato, in frazione « Capo Sotto » del comune di Sermide (Mantova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 43, mappali 62 (mq. 1030) e 63 (mq. 1130) di complessivi mq. 2160 ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 marzo 1966, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9310)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato di un affluente della roggia Tergola, in comune di Bressanvido.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 381 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato di un affluente della roggia Tergola, segnato nel catasto del comune di Bressanvido (Vicenza) al foglio n. 1 - Sezione *A* - mappali 178 1/4 e 494 1/3, di complessivi mq 100 ed indicati nella planimetria rilasciata il 7 novembre 1966, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Vicenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9342)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di Pieve Emanuele

Con decreto provveditoriale in data 25 settembre 1968, n. 18631 è stato approvato il piano di zona del comune di Pieve Emanuele (Milano), redatto ai sensi e per gi effetti della legge 18 aprile 1962, n 167, unitamente al relativo programma di fabbricazione

(9348)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1968, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9429)

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Casaluce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9430)

Autorizzazione al comune di Conca della Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Conca della Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.941.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9431)

Autorizzazione al comune di Portocannone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Portocannone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.576.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9392)

Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Riccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.557.487, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9393)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di San Biase (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.291.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9394)

Autorizzazione al comune di Vinchiaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Vinchiaturo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.374.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9395)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Tropea (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.651.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9396)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Piane Crati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.143.808, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9397)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 121 (settore suinicolo) per il periodo dal 1° febbraio 1968 al 30 aprile 1968

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (settore suinicolo), in lire italiane per 100 kg. di peso netto, validi dal 1° febbraio 1968 al 2 marzo 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:		
	03	- scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	7.175	
	02 04	- non nominati	8.436 (*d*)	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.970 (*e*)	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	17.004 (*f*)	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	13.384 (*f*)	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	17.772 (*f*)	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	9.544	
	71 79	- altre	17.772 (*g*)	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	81 91	- testa, anche in parti; gola	3.511 (*b*)	20
	82 92	- zampe; coda	987 (*b*)	20
	83 93	- reni	11.519 (*b*)	20
	84 94	- fegato	13.274 (*b*)	20
	85 95	- cuore; lingua; polmoni	6.582 (*b*)	20
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.654 (*b*)	20
	89 99	- non nominate	9.654 (*b*)	20
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		- lardo:		
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . .	4.608	
	05	- - secco o affumicato	5.375	
	07	- grasso di maiale	3.072	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		- carni:		
		- - salate o in salamoia:		
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . .	10.970 (*h*)	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	17.004 (*j*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	13.384 (f)	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata . . .	17.772 (f)	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	9.544	
	13	- - - altre	17.772 (g)	
		- - secche o affumicate:		
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	18.321	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato . . .	30.937	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	24.354	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	30.607	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	15.907	
	21	- - - altre	30.937	
		- frattaglie commestibili:		
	24	- - testa, anche in parti; gola	3.511	
	25	- - zampe; coda	987	
	26	- - reni	11.519	
	27	- - fegato	13.274	
	28	- - cuore; lingua; polmoni	6.582	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.654	
	32	- - altre	9.654	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01 04	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)	4.388 (b)	3
	07	II altri	4.388	
ex 16.01-A	06 16	*Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina*	21.160 (b)	24
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (c):		
	26	- salsicce e salami, stagionati	34.535	
	27	- salami a base di sangue	16.226	
	32	- altri	24.230	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina , ...	20.937 (b)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		- 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:		
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	38.447	
	24	- - spalla, anche in parti	31.947	
	28	- - altre	22.393	
	32	- 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	18.401	
	36	- meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie . . .	11.243	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(c) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.500 per quintale netto, ad esclusione di quelli originari dall'Austria.
(e) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 5.000 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.813 per quintale netto.
(f) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 10.938 per quintale netto.
(g) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 8.300 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 14.525 per quintale netto.
(h) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 5.000 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.813 per quintale netto.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (settore suinicolo), in lire italiane per 100 kg. di peso netto, validi dal 3 marzo 1968 al 30 aprile 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:		
	03	- scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	7.175	
	02 04	- non nominati	8.436 (*d*)	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.970 (*e*)	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	17.004 (*f*)	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	13.384 (*f*)	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	17.772 (*g*)	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	9.544	
	71 79	- altre	17.772 (*h*)	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	81 91	- testa, anche in parti; gola	3.511 (*b*)	20
	82 92	- zampe; coda	987 (*b*)	20
	83 93	- reni	11.519 (*b*)	20
	84 94	- fegato	13.274 (*b*)	20
	85 95	- cuore; lingua; polmoni	6.582 (*b*)	20
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.654 (*b*)	20
	89 99	- non nominate	9.654 (*b*)	20
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		- lardo:		
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . .	4.608	
	05	- - secco o affumicato	5.375	
	07	- grasso di maiale	3.072	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		- carni:		
		- - salate o in salamoia:		
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.970 (*i*)	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	17.004 (*f*)	
	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	13.384 (*f*)	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata . . .	17.772 (*g*)	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	9.544	
	13	- - - altre	17.772 (*h*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)		- - secche o affumicate:		
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	18.321	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	30.937	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	24.354	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	30.607	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	15.907	
	21	- - - altre	30.937	
		- frattaglie commestibili:		
	24	- - testa, anche in parti; gola	3.511	
	25	- - zampe; coda	987	
	26	- - reni	11.519	
	27	- - fegato	13.274	
	28	- - cuore; lingua; polmoni	6.582	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.654	
	32	- - altre	9.654	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01 04	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	4.388 (*b*)	3
	07	II altri	4.388	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina	21.160 (*b*)	24
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*c*):		
	26	- salsicce e salami, stagionati	34.535	
	27	- salami a base di sangue	16.226	
	32	- altri	24.230	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	20.937 (*b*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		- 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:		
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	38.447	
	24	- - spalla, anche in parti	31.947	
	28	- - altre	22.393	
	32	- 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	18.401	
	36	- meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	11.243	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 3.125 per quintale netto, ad esclusione di quelli originari dall'Austria.

(*e*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria, si applica un supplemento di prelievo di lire 10.937 per quintale netto.

(*f*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 15.625 per quintale netto.

(*g*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia, Bulgaria e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.687 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 12.500 per quintale netto.

(*h*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 10.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 20.750 per quintale netto.

(*i*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 10.937 per quintale netto.

(7061)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 7 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,94	621,95	622,05	622,07	621,95	621,94	622,03	622,07	621,94	622 —
$ Can.	579,70	579,70	580,25	579,80	579,30	579,70	579,80	579,80	579,70	579,70
Fr. Sv.	144,63	144,67	144,76	144,72	144,60	144,63	144,75	144,72	144,63	144,68
Kr. D.	82,93	82,91	82,98	82,93	82,80	82,93	82,935	87,93	82,93	82,93
Kr. N.	87,03	87,07	87,15	87,09	87,10	87,06	87,09	87,09	87,06	87,06
Kr. Sv.	120,36	120,32	120,36	120,345	120,40	120,30	120,335	120,345	120,36	120,36
Fol.	171,03	171,02	171,059	171,005	171 —	171,03	170,95	171,005	171,03	171,02
Fr. B.	12,36	12,37	12,388	12,3630	12,35	12,36	12,34	12,3630	12,36	12,36
Franco francese	125,04	125,08	125,09	125,08	125,10	125,04	125,09	125,08	125,04	125,05
Lst.	1485,85	1486,45	1486,30	1486,50	1486 —	1485,85	1486,20	1486,50	1485,85	1486,30
Dm. occ.	156,44	156,28	156,38	156,345	156,30	156,44	156,33	156,345	156,44	156,33
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,08	24,07625	24 —	24,07	24,8925	24,07625	24,07	24,07
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,68	21,70	21,68	21,0742	21,68	21,68	21,68
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,93	8,925	8,90	8,92	8,925	8,925	8,92	8,92

Media dei titoli del 7 ottobre 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	111,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	97,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,125
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98.55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	622,05
1 Dollaro canadese	579,80
1 Franco svizzero	144,735
1 Corona danese	82,932
1 Corona norvegese	87,09
1 Corona svedese	120,34
1 Fiorino olandese	171,977
1 Franco belga	12,351
1 Franco francese	125,085
1 Lira sterlina	1486,35
1 Marco germanico	156,337
1 Scellino austriaco	24.075
1 Escudo Port.	21,69
1 Peseta Sp.	8,925

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « A. Battelli », di Sassocorvaro, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 3894/2.59.26/2 Div. II in data 14 maggio 1968, il prefetto della provincia di Pesaro e Urbino ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « A. Battelli », di Sassocorvaro, ad accettare la donazione della somma di lire 540.000 in titoli, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi a « Amos Andreoni ».

(9193)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1968, registro n. 66, foglio n. 243, viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Carlino Giacomo avverso il provvedimento del provveditore agli studi di Brescia del 22 agosto 1966, n. 13747, con il quale è stato respinto il ricorso da lui proposto a quell'ufficio contro il suo licenziamento dal posto di supplente di educazione fisica presso la scuola media di Esine, disposto dal preside con nota n. 1627 del 28 giugno 1966.

(9215)

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo alla diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 1° luglio 1968, pagina 4106 in luogo di: « Giorgio Ettore » leggasi: « Giorgi Ettore ».

(9427)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Mondragone, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Mondragone, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 21 settembre 1968, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Mondragone, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Mondragone (Caserta), in liquidazione coatta, l'avv. Ettore Mariano è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9330)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Basilicata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile vi sono alla data odierna n. 220 vacanze, di cui la metà, pari a n. 110 può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegneri in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Basilicata.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei LL. PP. - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Basilicata.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Potenza e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titolo di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regalarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi dele disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di *studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);*

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'ar*ticolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.*

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame abiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) *per i candidati che abbiano già prestato servizio* militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Basilicata.

Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1968
Registro n. 15, *foglio n.* 197

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*

a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*

a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura. chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroeletetrici - condotte forzate;

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature;

e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;

3) *Opere marittime*

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) Fari;

d) Difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7) *Macchine*

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(7955)

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Sicilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile vi sono alla data odierna n. 220 vacanze, di cui la metà, pari a n. 110 può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegneri in prova del genio civile, per gli uffici aventi sede nella Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esame a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Sicilia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei LL. PP. - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Sicilia.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Palermo e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titolo di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi dele disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame abiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Sicilia.

Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1968
Registro n. 15, foglio n. 195

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*

a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*

a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroeletetrici - condotte forzate;

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature;

e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;

3) *Opere marittime*

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) Fari;

d) Difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7) *Macchine*

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(7956)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Prova d'arte del pubblico concorso ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, con la qualifica professionale di muratore (OP).

La prova d'arte del pubblico concorso ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, con la qualifica professionale di muratore (OP), di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 3 maggio 1968, avrà luogo in Roma presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, il giorno 29 ottobre 1968 alle ore 9.

(9512)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 214 in data 17 gennaio 1967, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 5537 in data 30 ottobre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso medesimo;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i sanitari che precedevano nella graduatoria il dott. Passarelli Nazzareno hanno rinunciato alla condotta consorziale di Apricale - Isolabona;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Passarelli Nazzareno risultato idoneo al concorso in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Apricale - Isolabona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Imperia e dei comuni di Apricale e Isolabona.

Imperia, addì 4 settembre 1968

Il medico provinciale: SCARDINA

(9234)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5813/64 del 30 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1964;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola nominata con decreto n. 225 del 13 gennaio 1966 e modificata con decreto n. 2800 del 26 maggio 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto indicato nelle premesse, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

Picciotti Giuseppe	punti	70,202	su 120
Febi Nicola	»	59,741	»
Marchei Giancarlo	»	59,336	»
Cioccolini Giuseppe	»	58,450	»
Mercuri Amato	»	58,414	»
Spina Pietro	»	56,968	»
Partemi Luigi	»	56,740	»
Palombi Ovidio	»	56,365	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ascoli Piceno, addì 10 settembre 1968

Il medico provinciale: ROCCHETTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5004 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1964;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1964 per la sede indicata a fianco di ciascuno degli stessi:

Picciotti Giuseppe: Ascoli Piceno - Lisciano;
Febi Nicola: Moresco;
Ciccolini Giuseppe: Montefiore Dell'Aso;
Mercuri Amato: Ponzano di Fermo;
Spina Pietro: Consorzio Monterinaldo-Ortezzano.

Ascoli Piceno, addì 10 settembre 1968

Il medico provinciale: Rocchetto

(9054)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1966;

Visto gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso specificato in premessa:

1. Bulgarelli G. Maria	punti	59,518	su 120
2. Vivian Renato	»	58,679	»
3. Fajeti Gherardo	»	58,023	»
4. Dovigo Luigi	»	55,888	»
5. Cavaliere Giorgio	»	54,104	»
6. Micheletto Agostino	»	53,000	»
7. Meleleo Nicola	»	51,208	»
8 Trovato Arturo	»	50,572	»
9. Biolchi Ovidio	»	44,934	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Venezia e dei comuni interessati.

Venezia, addì 23 settembre 1968

Il medico provinciale: Bagnato

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1966;

Viste le preferenze per le condotte messe a concorso, espresse dai singoli candidati idonei nelle loro domande;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa, per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Bulgarelli G. Maria: Cona (2ª condotta, Cantarana);
2) Vivian Renato: Portogruaro (condotta di Giussago);
3) Fajeti Gherardo: Venezia (3° circondario);
4) Dovigo Luigi: Venezia (10° circondario).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, e verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Venezia, e dei comuni interessati.

Venezia, addì 23 settembre 1968

(9298) *Il medico provinciale*: Bagnato

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1968, n. 13.

Ulteriori miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove ed orfani, iscritti al fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4, ex 1910.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 17 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Ai titolari di trattamento di riposo, di assegni vitalizi e di graziali, a carico del fondo pensioni della provincia e del fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4, ex 1910, è concessa, a decorrere dall'1 gennaio 1968, una integrazione mensile lorda pari al 20% dell'importo mensile lordo della pensione, assegno vitalizio o graziale, comprese le rispettive quote fisse costanti, coefficienti fissi e contributi di educazione, spettanti alla stessa data, con esclusione dell'integrazione mensile lorda di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1966, n. 5.

L'importo mensile lordo dell'integrazione di cui al precedente comma è arrotondato, per eccesso, a lire 100.

Art. 2.

Ai titolari di trattamento di riposo, di assegni vitalizi e di graziali di cui al primo comma del precedente articolo, è altresì concesso, a decorrere dall'1 gennaio 1968, un assegno fisso mensile lordo nelle seguenti misure:

a) lire 10.000 nei casi di trattamento di quiescenza diretto;
b) lire 5.000 nei casi di trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità di cui sono titolari le vedove;
c) lire 3.300 nei casi di trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità di cui sono titolari gli orfani soli.

Art. 3.

L'integrazione mensile lorda e l'assegno fisso mensile lordo, di cui ai precedenti articoli, saranno corrisposti anche sull'ammontare della tredicesima mensilità.

Art. 4.

Al maggiore onere annuo di lire 26.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1968.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1968, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381 Categ. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . L. 26.000.000

In aumento:

Cap. 15 - Categ. I - Pensioni ai funzionari già in servizio della ex provincia unico della Venezia Tridentina, loro vedove ed orfani L. 20.000.000

Cap. 16 - Categ. I - Pensioni ai medici comunali già in servizio della ex provincia unica della Venezia Tridentina, loro vedove ed orfani . . » 6.000.000

Totale delle variazioni in aumento . . . L. 26.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1968, n. **14**.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 17 *settembre* 1968

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata, tabella *A*, per l'esercizio finanziario 1968, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 151 - Quota regionale per coprire la spesa relativa ai provvedimenti per il funzionamento dei consorzi antigrandine (leggi regionali 17 marzo 1964, n. 16 e 1° luglio 1966, n. 9 - legge regionale in corso di approvazione (vedi uscita cap. 614) (da lire 35.000.000 a lire 40.000.000) . L. 5.000.000

Cap. 152 - Quota regionale per coprire la spesa relativa alle agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali (leggi regionali 27 febbraio 1964, n. 15, 28 novembre 1966, n. 23 e 27 luglio 1968, n. 15) (vedi uscite cap. 619) (da lire 19.500.000 a lire 24.500.000 . . . . L. 5.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 157 - Quota regionale per l'esercizio di funzioni delegate in materia di esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche (legge regionale in corso di approvazione) (vedi uscite cap. 627) . . » 117.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 127.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1968, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 614 - Categ. XIV - Spesa per l'attuazione di provvedimenti per il funzionamento dei consorzi antigrandine (leggi regionali 17 marzo 1964, n. 16 e 1° luglio 1966, n. 9 - art. 4 e legge regionale in corso di approvazione) (V quota pro 1968) (vedi Entrate cap. 151) (da lire 35.000.000 a lire 40.000.000) . . L. 5.000.000

Cap. 619 - Categ. XIV - Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali (leggi regionali 27 febbraio 1964, n. 15, 28 novembre 1966, n. 23 e 27 luglio 1968, n. 15) (vedi Entrate cap. 152) (da lire 19.500.000 a lire 24.500.000) . . . . » 5.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 627 - Categ. XIV - Spesa per la concessione di contributi annui costanti per l'esecuzione di opere pubbliche a comuni, consorzi tra comuni, E.C.A., fondazioni ed istituzioni amministrate dagli E.C.A., istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità (legge regionale in corso di approvazione) (vedi Entrate cap. 157) . . . . L. 117.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 127.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(9200)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.